REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio del Personale

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA NELL'AMBITO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 24 MESI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI 24 MESI

Quesito N.1 Con riferimento al requisito di **Capacità tecnica** (aver eseguito negli ultimi tre anni servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per almeno 8 Amministrazioni Pubbliche, di cui almeno una con attività istituzionali analoghe a quelle dell'Ente Foreste) siamo a chiederVi di confermarci che:
possono considerarsi "attività istituzionali analoghe" quelle svolte da IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali), ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente), Consorzi di Bonifica e Consorzi di gestione Parchi.

Risposta N.1 L'art. 14 del disciplinare di gara indica in modo espresso le funzioni istituzionali dell'Ente Foreste della Sardegna.
Sono attribuite all'Ente Foreste della Sardegna, ex art. 3 della L.R. 24/99, le seguenti funzioni:
a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza,la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sullabase di piani di assestamento forestale;
b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;
c) concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati e a tutti gli altri interventi di protezione civile;
d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 50 del regio decreto - legge n 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16

maggio 1926, n. 1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

d-bis) il personale dell'Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti;

e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;

f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;

g) promuovere, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente;

g-bis) gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica (ex URF articolo 101 della legge regionale n. 23 del 1998);

h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;

i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;

l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;

m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;

n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati.

nl) rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell'Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi.

Qualora le attività svolte dai soggetti su indicati (IZS, ARPA etc.), sulla base della legge istitutiva o dello statuto,
siano simili a quelle su indicate, considerato che secondo la stessa AVCP l'analogia va intesa come similitudine tra le prestazioni, si intenderà soddisfatto il requisito su indicato relativo alla capacità tecnica.

Quesito N.2 In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito dell'Ente che svolge attività analoghe può essere soddisfatto anche solo da una delle società facenti parte dell'RTI?

Risposta N.2 La risposta è affermativa. Nella formulazione dell'offerta si tenga, tuttavia, presente che devono essere indicate in modo espresso e chiaro le parti del servizio che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda intenda eseguire.
La stazione appaltante per poter verificare l'idoneità dell'offerta deve necessariamente conoscere nel dettaglio le parti del servizio che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento intenda svolgere, al fine di evitare che il raggruppamento temporaneo possa costituire un mezzo per eludere l'applicazione del codice appalti consentendo l'esecuzione di quote anche rilevanti di un appalto da parte di soggetti privi dei requisiti necessari.
Per un approfondimento si rinvia alla sentenza n. 22 del 13 giugno 2012 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Il Direttore del Servizio
Angela Pisano

m.d./dott.ssa MD/Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti